

n. 8205/2025 V.G.

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

*Sezione IV civile*

*procedure concorsuali – esecuzioni*

Il Giudice,

nel procedimento *ex art. 22, c. I, lett. d)*, C.C.I.I. iscritto al n. 8205/2025 V.G., promosso con ricorso depositato da:

con gli Avv.ti Marcello Trombetta e Francesco Lonardi,

*Ricorrente*

***con l'intervento di***

con l'Avv. Daniela Staropoli,

*Creditrice intervenuta*

a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,  
ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

rilevato che

– la quale ha sede legale in

- in data 26.2.2025 ha avuto accesso al percorso della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa con nomina ad esperto negoziatore del dott.

rilevato che il progetto di piano posto a fondamento del tentativo di risanamento promosso da parte ricorrente, in c.d. continuità indiretta, contempla quale elemento cardine l'immediata cessione in esercizio dell'azienda al valore di € 426.000,00=;

rilevato che con ricorso *ex art. 22, c. I, lett. d)*, C.C.I.I. depositato in data 15.4.2025, debitamente notificato all'esperto ed a tutti i creditori (cfr. nota di deposito del 26.5.2025

di parte ricorrente), ha chiesto di essere autorizzata a cedere l'intera azienda di cui è titolare, prima della conclusione della composizione negoziata, senza gli effetti di cui all'art. 2560, c. II, c.c. in favore del soggetto che se ne sarebbe reso aggiudicatario nell'ambito della procedura competitiva nel frattempo avviata sotto la condizione dell'ottenimento della presente autorizzazione;

rilevato che ad esito della menzionata procedura competitiva l'azienda è stata aggiudicata in data 17.4.2025 per il prezzo di € 426.000,00= in favore di

*“salva autorizzazione del Tribunale di Brescia ex art. 22 C.C.I.I.”;*

rilevato tuttavia che all'udienza odierna è comparso, fra gli altri, il legale rappresentante di il quale ha dichiarato *“di rinunciare all'aggiudicazione dell'azienda”* ed ha manifestato *“espressamente la volontà di non andare a rogito revocando ogni manifestazione di volontà precedentemente manifestata chiedendo che il giudice non autorizzi la stipulazione”;*

ritenuto che il ricorso depositato da non può trovare accoglimento;

osservato al riguardo che:

- la cessione dell'azienda nell'ambito della composizione negoziata conserva natura privatistica e non risulta assimilabile ad una vendita coattiva, come confermato fra l'altro dalla circostanza per cui non sono richiamate le disposizioni di cui agli artt. 2919 ss. c.c.;
- l'autorizzazione contemplata all'art. 22, c. I, lett. d), C.C.I.I. – da concedersi se del caso ad esito di un procedimento ascrivibile alla giurisdizione volontaria - non risulta invero necessaria per l'efficacia della cessione bensì soltanto per far conseguire all'acquirente il beneficio dell'esenzione dalla responsabilità solidale dai debiti di cui all'art. 2560, c. II, c.c.;
- la concessione dell'autorizzazione in esame, in conseguenza, si inserisce quale elemento eventuale nell'ambito di un procedimento di cessione dell'azienda che poggia comunque sulla volontà convergente della parte cedente e della parte cessionaria la quale ultima, seppur con il rispetto del principio di competitività

- evocato all'art. 22, c. I, lett. d), C.C.I.I., deve risultare specificamente individuata (tanto più ove il mercato sia stato sondato in maniera anticipata) e manifestare la volontà di procedere alla conclusione del contratto (di diritto privato) di acquisto;
- nel caso di specie, in disparte ogni eventuale profilo di contestazione relativo alla sua condotta (irrilevante nella presente sede, come indicato, trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione), ha espressamente dichiarato di non voler addivenire alla stipulazione del contratto di cessione d'azienda;
  - d'altro canto, risulta documentato che il mercato di riferimento, seppur sondato da parte dello stesso esperto negoziatore, non ha restituito alcun interessamento ulteriore rispetto a quello, poi revocato, di
- ritenuto dunque che non vi è luogo a provvedere sul ricorso proposto da
- posto che il soggetto da ultimo individuato quale potenziale acquirente dell'azienda ha revocato la propria volontà di concludere il relativo contratto; osservato ulteriormente, *ad abundantiam*, che:
- l'intervento giudiziale contemplato all'art. 22 C.C.I.I. è evidentemente mirato a garantire all'imprenditore una serie di facilitazioni sul versante dell'ottenimento di nuova finanza ovvero del reperimento di acquirenti della propria azienda o di rami di essa allo scopo di promuovere il buon esito della composizione negoziata, al cui interno detto intervento è destinato a collocarsi, con la conseguenza per cui il tribunale nel vagliare la fondatezza delle istanze formulate ai sensi dell'art. 22 C.C.I.I. non può “*prescindere dal contesto di soluzione negoziata delle crisi nel quale s'inseriscono*” e dunque “*dalla convinzione circa la verosimile probabilità di perseguire il risanamento*” (Trib. Bergamo, 5.7.2022);
  - il progetto di piano di risanamento elaborato da
- contempla, quale punto cardine, l'immediata cessione (prima della chiusura della composizione negoziata: cfr. anche le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento) dell'azienda e l'incameramento del relativo prezzo, da asservirsi al pagamento dei creditori;

- la sopravvenuta indisponibilità di \_\_\_\_\_ ad addivenire alla celere stipulazione del contratto di cessione d'azienda con il pagamento del prezzo di € 426.000,00= induce a ritenere che le assunzioni su cui poggia il progetto di piano di risanamento elaborato da \_\_\_\_\_ devono ritenersi, ad oggi, fortemente messe in discussione già da un punto di vista temporale (nel senso che, anche ove la seconda intendesse promuovere un qualche giudizio nei confronti della prima, ciò stravolgerebbe in ogni caso le tempistiche tracciate nel piano) con ogni conseguenza circa l'attitudine del piano in questione, per così come allo stato articolato, a garantire il riequilibrio di parte ricorrente;

ritenuto che l'emersione soltanto in corso del presente procedimento della circostanza posta a fondamento della decisione e l'atteggiamento dell'unica creditrice costituita (la quale si è rimessa alla decisione del Tribunale) giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia,

letti gli artt. 737 ss. c.p.c. e 22, c. I, lett. d), C.C.I.I., così provvede:

- dispone non luogo a provvedere sul ricorso proposto da

- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Brescia, 4 giugno 2025

Il Giudice  
Alessandro Pernigotto